ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5107 del 12/10/2021
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FIORANO MODENESE, via MARSALA N. 24, richiesta dall'impresa ZANASI GROUP SRL per l'attività di carrozzeria per autoveicoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: ARIA, IMPATTO ACUSTICO Rif Suap n. 1847/2019 Prat. Sinadoc n. 10676/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5255 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FIORANO MODENESE, via MARSALA N. 24, richiesta dall'impresa ZANASI GROUP SRL per l'attività di carrozzeria per autoveicoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: ARIA, IMPATTO ACUSTICO

Rif Suap n. 1847/2019

Prat. Sinadoc n. 10676/2021

La dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

VISTO CHE:

il giorno 24/06/2019 l'impresa **ZANASI GROUP SRL**, con sede legale a Maranello (MO), V. Farina n. 31, attraverso il proprio legale rappresentante sig. Zanasi Marco, ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento ubicato a **FIORANO MODENESE, VIA MARSALA N. 24**;

l'impianto intende conseguire l'AUA affinchè sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali: **ARIA, IMPATTO ACUSTICO**;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

il SUAP ha comunicato all'impresa istante ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota assunta agli atti di ARPAE al prot. 112405 del 04/08/2020;

sono state inoltre trasmesse dalla impresa istante al SUAP le integrazioni a completamento/precisazione assunte agli atti ARPAE con prot. n. 74852 del 12/05/2021 e prot. 76701 del 14/05/2021 in relazione alle emissioni in atmosfera;

ARPAE ha indetto la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, con nota prot. 59622 del 19/04/2021.

In data 16/06/2021, con nota prot. n. 94629, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato, visti i pareri del Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 10038 del 12/05/2021 e prot. 12698 del 11/06/2021, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di fornire ulteriore documentazione integrativa; la suddetta comunicazione ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 01/07/2021 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 103437;

la conferenza dei servizi è effettivamente avvenuta e si è conclusa positivamente con il ricevimento dei

seguenti atti/determinazioni di assenso, ricevuti e fatti propri; della quale il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 21422 del 29/09/2021 e acquisito agli atti di Arpae con prot n. 149797 del 29/09/2021, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, come da nota tecnica prot. n. 76998 del 14/05/2021, relativo alle emissioni in Atmosfera;

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Sud- Maranello, prot. n. 69843 del 30/04/2021;

Il Comune di Fiorano Modenese, entro i termini previsti dalla Conferenza dei Servizi, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere, in merito all'impatto acustico; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Sassuolo, entro i termini previsti dalla Conferenza dei Servizi, non si è avvalsa della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti igienico sanitari; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, punto 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

DATO ATTO CHE:

sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite da ARPAE consistenti in Euro 1.251,00 corrisposte ad ARPAE;

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale;*

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,* e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico;*

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.

Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'art. 272 comma 2 del medesimo decreto,

Con Determinazione n.4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvati i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo;*

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;*

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n. 106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento, Dott. Fausto Prandini, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta **ZANASI GROUP SRL** Codice Fiscale/P.IVA 02732390360 per lo stabilimento ubicato in Comune di **FIORANO MODENESE (MO)** via **MARSALA N. 24**, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Fiorano Modenese

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- "Allegato Aria"
- "Allegato Impatto Acustico"

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di

tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;

7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;

11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Prat. Sinadoc n. 10676/21

Ditta ZANASI GROUP SRL, Impianto v. MARSALA N. 24, FIORANO MODENESE (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (con ricomprese attività riferibili all''art. 272, comma 2 dello stesso D.Lgs.)	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ZANASI GROUP SRL** presso lo stabilimento sito in **v. MARSALA N. 24, FIORANO MODENESE (MO)** svolge l'attività di carrozzeria di autoveicoli

Relativamente alle emissioni in atmosfera, lo stabilimento presenta:

- la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1 ÷ 7	VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
8-9-10	PREPARAZIONE
11-12	BOX PREPARAZIONE VERNICI
13	LEVIGATRICI ORBITALI

- il seguente consumo di materie prime:
  - Vernici 20 kg/giorno
  - Diluente 10 kg/giorno
  - Solventi per lavaggio pistole 25 kg/giorno

- attività lavorativa svolta in 220 giorni all'anno

B - ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 12/05/2021, il 14/05/2021 e il 01/07/2021,

visti i pareri/contributi istruttori pervenuti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 21422 del 29/09/2021 e acquisito agli atti di Arpae con prot n. 149797 del 29/09/2021, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, come da nota tecnica prot. n. 76998 del 14/05/2021, relativo alle emissioni in Atmosfera dal quale tra l'altro risulta che:

- Il Gestore ha previsto l'installazione di Adsorbitori a Carboni Attivi a servizio delle emissioni di Verniciatura/Essiccazione. Tale accorgimento costituisce una misura utile a prevenire l'insorgere di eventuali criticità connesse alle emissioni odorigene e alle SOV.
- Relativamente alle operazioni di lavaggio aerografi, preparazione vernici e utilizzo di tintometri, considerato che la tipologia di materie prime utilizzate (solventi organici) risulta simile a quella usata per la diluizione di prodotti vernicianti e che le emissioni prodotte sono assimilabili a quelle delle cabine di verniciatura, si ritiene che per tali attività siano applicabili i criteri di autorizzabilità individuati per le verniciature e che i consumi dei materiali di cui sopra vadano addizionati a quelli per la verniciatura e quindi contribuiscano alla determinazione del carico inquinante giornaliero;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Sassuolo, entro i termini previsti dalla Conferenza dei Servizi, non si è avvalsa della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti igienico sanitari; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, punto 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e denominate come sotto riportato.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. LIMITI ALLE EMISSIONI

Capacità Nominale	43,9	kg/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	9,963	t/COV/anno
Emissione convogliata (teorica)	7,247	t/COV anno
Emissione diffusa annua (teorica)	2,416	t/COV anno

Valore limite di emissione diffusa : 25% di input di solvente

EMISSIONE	**E1 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE**
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E2 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E3 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E4 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E5 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E6 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E7 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE
Portata (Nm^3/h)	34.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI +FILTRO A CARTUCCE +ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

EMISSIONE	E8 PREPARAZIONE
Portata (Nm³/h)	20.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri totali	10
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI (2 STADI FILTRANTI)

EMISSIONE	E9 PREPARAZIONE
Portata (Nm³/h)	20.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri totali	10
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI (2 STADI FILTRANTI)

EMISSIONE	E10 PREPARAZIONE
Portata (Nm³/h)	20.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri totali	10
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI (2 STADI FILTRANTI)

EMISSIONE	E11 BOX PREPARAZIONE VERNICI
Portata (Nm³/h)	1.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI

EMISSIONE	E12 BOX PREPARAZIONE VERNICI
Portata (Nm^3/h)	2.500
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	3
C.O.V. (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	FILTRO A PANNELLI

EMISSIONE	E13 LEVIGATRICI ORBITALI
Portata (Nm^3/h)	550
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	9
Inquinanti (mg/Nm^3)	
Polveri totali	10
Sistema di abbattimento	FILTRO A CARTUCCE

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.
4. I gas derivanti dalle fasi di essiccazione-cottura devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura inferiore a 40° C.
5. La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti oppure dovrà risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
6. La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
7. **Entro il 31 marzo** di ogni anno **La Ditta è tenuta a presentare** ad ARPAE, **la Dichiarazione Annuale di Conformità** (Piano gestione solventi) **ai valori limite di emissione** relativamente **all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV Allegato", allegando i certificati degli autocontrolli.**
8. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

9. **Messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati:** La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:
   - la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
   - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

   - Relativamente al punto/ai punti di emissione **n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

   Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

10. **Autocontrolli:** La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:
    - **Annuale** per il punti punti di emissione n. **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**

    Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

    La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24

ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

11. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori):** I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
    Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
    - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
    - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

    Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

    Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:
    1) Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:
    - Misuratore istantaneo di pressione differenziale

12. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie:** Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
    - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
    - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

    Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

13. **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera:**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici,* sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)
Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme

previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni
I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle

emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	• UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	• UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Prat. Sinadoc n. 10676/21

Ditta ZANASI GROUP SRL, Impianto v. MARSALA N. 24, FIORANO MODENESE (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ZANASI GROUP SRL**, presso lo stabilimento/l'impianto ubicato in **v. MARSALA N. 24, FIORANO MODENESE (MO)**, svolge attività di carrozzeria per autoveicoli, codice ATECO 45.20.2.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area dello stabilimento è inserita in un'area di classe acustica IV "Aree di intensa attività umana", con limiti di immissione assoluti diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55dBA;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona.

B - ISTRUTTORIA

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE-Modena, Distretto Area Sud-Maranello, prot. n. 69843 del 30/04/2021;

Il Comune di Fiorano Modenese, a seguito di convocazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 59622 del 19/04/2021, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente

qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

2) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.